



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 25/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sig. Machin Arrigo, Ghidina Andrea e Timeus Gianni, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo in qualità di Presidente;

Assiste il Segretario Consorziale Sig. Del Negro dott. Martino.

OGGETTO: disposizioni in merito alla concessione in affitto del complesso malghivo di "Malga Malins" in Comune di Prato Carnico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Consorzio Boschi Carnici è proprietario del complesso malghivo denominato "Malga Malins" situato sul territorio del Comune di Prato Carnico e comprendente, tra l'altro, il fabbricato destinato ad alloggio del personale ed all'attività agrituristica, la casera con annessa sala lavorazione latte, deposito e deposito magazzino completa degli impianti tecnologici ed una superficie pascolabile di circa 140 ettari;

TENUTO CONTO che le strutture della malga Malins sono state oggetto, nel corso degli ultimi anni, di lavori di ristrutturazione ed adeguamento per l'esercizio della attività di agriturismo e che il contratto di affitto precedente è cessato con la scadenza della annata agraria 2014;

PRESO ATTO dell'approssimarsi dell'avvio della nuova stagione agraria e ritenuto pertanto, stante i tempi tecnici necessari, di avviare la procedura diretta all'individuazione dell'affittuario;

RITENUTO pertanto di procedere all'affitto dell'intero complesso malghivo di "Malins", per tutelare e valorizzare l'ambiente montano, non disperdendo così un patrimonio collettivo di grande valore;

EVIDENZIATO che la suddetta tutela può avvenire solo con l'utilizzo appropriato dello stesso, dal punto di vista della eco-sostenibilità delle attività ivi insediate;

ATTESO che in campo agricolo, per ragioni ortografiche e climatiche, la valorizzazione dell'ambiente può avvenire con l'allevamento non industriale di bovini da latte, perché esso ben coniuga lo sfruttamento eco-sostenibile dell'ambiente con il rinnovare le tradizioni locali, ottenendo produzioni tipicamente riconosciute quali il formaggio di malga, il burro, la ricotta.

EVIDENZIATO che il pascolo oggetto di affittanza è tradizionalmente utilizzato per tale tipo di bestiame, ovviamente nel limite suggerito dalla pratica dell'alpeggio e riportato alle prescrizioni del Corpo Forestale Regionale;

ATTESO che questa Amministrazione Consorziale, nel proporre l'affittanza della malga, intende proseguire l'obiettivo di rivitalizzare l'economia rurale - montana locale, anche

favorendo la presenza di giovani agricoltori che ben conoscano l'ambiente montano al fine di tutelare sia l'ambiente che il lavoro;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" ed avuto particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, dello stesso relativamente al fatto che gli enti territoriali debbano procedere, per l'affitto e la locazione dei terreni di proprietà, tramite licitazione privata o trattativa privata;

EVIDENZIATO che la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela della produzione di qualità e delle tradizioni locali si esplicano anche attraverso la facilitazione dell'insediamento in montagna, con attività dirette al mantenimento della popolazione;

RITENUTO pertanto di intervenire in merito, al fine di limitare l'abbandono della montagna, fenomeno tristemente presente in questo territorio e pertanto di favorire la presenza dei residenti in zona montana e considerato che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti solo richiedendo il possesso di determinati requisiti in capo agli offerenti quali: età, competenza professionale e conoscenza del territorio montano, esperienza maturata nel settore;

VISTO l'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici";

VISTA la Legge 3 maggio 1982, n. 203, avente ad oggetto "Norme sui contratti agrari";

RITENUTO pertanto di fornire idonee direttive al Responsabile competente in materia, al fine di procedere all'affitto del fondo rustico rappresentato dal complesso malghivo denominato "Malins" in Comune di Prato Carnico;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Consorziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Che, ai fini della promozione e dello sviluppo dell'ambiente montano, sia concesso in affitto il fondo rustico composto dalla malga denominata "Malins" con annessa attività agrituristica situata nell'ambito territoriale del Comune di Prato Carnico, per il periodo di anni 6, alle seguenti condizioni e requisiti;
 - a) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 228/2001, si provveda per trattativa privata all'individuazione del conduttore, trattativa da esperirsi tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno, nei termini e con le modalità indicate nell'apposito bando, presentato apposita istanza;
 - b) di individuare i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi per l'individuazione del conduttore, il quale dovrà inoltre possedere i requisiti di Legge inerenti la capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni:
 - Azienda regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
 - Azienda Agricola ad indirizzo zootecnico con sede ed operante in zona montana, che alleva bestiame bovino e caprino;
 - Titolare o Legale Rappresentante dell'Azienda con esperienza pluriennale di alpeggio, gestione pascoli e territori alpini nonché nella lavorazione e trasformazione di prodotti lattiero caseari;
 - Possesso del requisito di imprenditore agrituristico;

- Titolarità di quantitativo di riferimento individuale di produzione di quote latte in vendita diretta da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
 - Azienda che rispetti i requisiti per le UBPA (usuali buone pratiche agricole) e per il benessere degli animali previsto dalle normative comunitarie vigenti;
 - Impegno ad aderire al sistema P.P.L. (Piccola Produzione Locale) entro un anno dalla data di avvio della gestione del complesso malghivo.
- c) costituiranno titoli di preferenza, a parità di offerta, i seguenti, in ordine di importanza decrescente:
- Essere socio o titolare di cooperativa o di altro tipo di società e/o avere la qualifica di giovane imprenditore (18 – 40 anni);
 - Essere iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU).

d) Sono inoltre richiesti, nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidamento, i requisiti di legge inerenti la capacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;

2. Di incaricare il Responsabile competente in materia, in merito all'approvazione di apposito bando/avviso, alla predisposizione del relativo capitolato e all'assunzione di ogni adempimento necessario al fine di dare attuazione alla presente deliberazione.

Ed inoltre, constatata l'urgenza, delibera di dichiarare, all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2015 al 11/03/2015 .

Tolmezzo, lì 24/02/2015

L'INCARICATO
F.to Franco Menegon
